

TRIBUNALE DI RAGUSA
SE. LAVORO

N. 3613/2016 RG

VERBALE di PRIMA UDIENZA

Al'udiente il giorno 28 del mese di febbraio
dell'anno 2017, davanti al Tribunale Civile-
sezione lavoro di Ragusa, G.d.L. Dottressa Cleo-
dia Costa-Bano,
nel giudizio iscritto al n. 3613/2016 RG, promos-
so da

LUCIFORA R., PAGANOL. e PAGANO R.

contro

M.IUR. e UFFICIO REG. SCOLASTICO SICILIA-
ARBITO TERRITORIALE di RAGUSA

avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 cpc per
insediamento in G.A. E. s. n. 1.

ed comparso per entrambi il avv. Paolo Fiaquinto

che giurà insistere in tutto quanto chiesto e di seguito in
ricorso e contestare in toto la memoria difensiva dei resi-
stanti, manifestamente infondata in fatto e in diritto.

Sul presunto "difetto di giustificazione" ex art. 700 cpc, il fatto

si rappresenta che già questo Tribunale ha già avuto modo

di pronunciarsi sulla questione stabilendo la portata gene-

rale dell'annullamento in parte già del Dn 235/2014 con che-

re del Consiglio di Stato e di conseguenza l'efficacia erga omnes

del detto provvedimento che conferma il diritto soggettivo del-

la sottoscritta professoressa alla possesso di detta prima magistrato con-

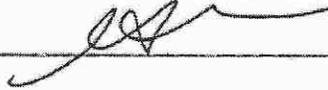
seguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inserite nella III fascia delle G.A.E. ambito Territoriale di Ragusa, e quindi la piena giurisdizione del giudice Ordinario (cf. ex multis, Ordinanza del 12/10/2015 resa, nel giudizio n. 2385/15 RGL, del Goll. Dott. G. Trovato; Ordinanza del 18/08/2016 resa, nel giudizio n. 776/16 RGL, del Goll. Dott. G. Trovato; Ordinanza del 18/10/2016 resa, nel giudizio n. 2121/16 RGL, del Goll. Dott. G. Di Martino). Ed in fondo, l'Ordinanza resa dalla S.S.U. della Suprema Corte n. 25840 del 15/12/2016, che contestando avrebbe richiamato per sostegno della propria decisione, non ha smentito le decisioni di questo Tribunale, posto che, essa stessa non ha portata innovativa in materia di riparto di giurisdizione fra G.A. e G.O. ma ne ribadisce il criterio, significandolo di "avere riguardo al pettum sostanziale". Ebbene, applicando il detto criterio al caso di specie, non può invocarsi in dubbio che la ricorrente chieda, all'Esame finale, edotto una pronuncia di condanna, che ha come presupposto, e non come conseguenza, l'accertamento del loro diritto (soggettivo) ad essere inserite nella G.A.E., scaturente dalla normativa ^{primaria} /ambiente spiegata in ricorso, che riconosce valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. E' la stessa Corte di Cassazione a sussumere i poteri, come quella in esame, nell'orbita della Giurisdizione del G.O. Vano e', pertanto, il tentativo delle resistenti di riformulare nel loro atto di fin-

bio le richieste avanzate dalle docenti aderenti istanti
 in seno all'atto introduttivo del presente giudizio; così
 come ricorrenti, risultato di sentenze richiamate ex adverso,
 esse in merito ad ipotesi differenti rispetto a quella og-
 getto del presente giudizio, in cui la posizione decolta
 è inequivocabilmente un diritto soggettivo, e non un inte-
 resse legittimo (che si ha allorché il ricorrente chiede
 l'annullamento di un atto amministrativo generale, o
 normativo, e solo quale effetto della rimozione di quest'ul-
 timo, il ricorcente ha diritto dello stesso ad essere inserito
 nelle graduatorie...). Oggetto del presente giudizio, infatti,
 contrariamente a quanto sostenuto da controparte: si è
 delle ricorrenti
 diritto ad essere incluse nella III fascia delle GAE dell'am-
 bito territoriale di Refusi ad opera dell'amministra-
 zione resistente; in ragione del ruolo obiettante del
 diploma di cui sono in possesso e prodotto in atti.
 Tra l'altro, il stesso D. n. 23/14, all'aggiornamento delle
 graduatorie e parte per il n. 2014/2017, all'art. 14, co. 6, sta-
 bilisce: «La graduazione in materia di graduatorie e ad esau-
 rimento è riservata al giudice ordinario, in funzione di
 giudice del lavoro». Sulla scorta infontezza nel
 merito, si contesta intanto quanto asserito da controparte
 riportandosi, questa difesa, all'atto introduttivo del
 presente giudizio, il cui contenuto è qui da intendersi
 integralmente riportato e trascritto, nonché alle doc.

sioni assunte dal Tribunale di Ragusa - sez. lavoro, già citate, che hanno accolto i ricorsi di altre docenti che rivendicavano lo medesimo diritto delle odierne ricorrenti. Sulla preclusione del diritto, se ne rivela la totale infondatezza e genericità, avverso che il diploma magistrale conseguito entro P.L.S. 2001/2002, su cui le ricorrenti fondano la propria pretesa all'iscrizione in graduatoria, conserva « in via permanente » il proprio valore abilitante. Del resto, l'infondatezza è basata sull'eccepta insussistenza del piano, che si inibisce e comunque provato. Infine, sull'assunto di fatto di contraddittorio, si rammenta che le ricorrenti hanno avanzato all'elmo Guadagni, in seno al ricorso, istanza ex art. 151 c.p.c., per ricevere dalla notifica dello stesso ai controinteressati. Ad anzite per pubblicazione sul sito web istituzionale del MUR e in adempimento all'autonotificazione del Guadagni in merito di fissazione vertenza, provvedeva all'impetrazione richiesta al Ministero di mezzo per secondo le istruzioni pubblicate sul sito dello stesso, come da inviate, per che si producono in giusta sede. Non avendo, pertanto, questo di persona ricevuto l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avendo verificato effettivamente che lo stesso non è ad oggi avvenuta, chiede breve rinvio, al fine di procedere alla notifica per i pubblici pro-

clami, riservandosi pertanto la produzione dell'
originale del corso notificato alle resistenze alla
prossima udienza.

Il giudice rimanda all'udienza
del 16-03-17 per consentire
parte ricorrente le notifiche del
corso e del presente verbale
entro il 16-03-17.



Attestazione di conformità

Il sottoscritto Avv. Paola Giaquinta (CF: GQNPLA85E52H163D) attesta che la copia analogica del verbale di prima udienza del 28/02/2017 è conforme rispettivamente al corrispondente atto digitalizzato, estratto dal fascicolo informatico N. 3613/2016 R.G. del Tribunale di Ragusa.

Ragusa, li 06/03/2017

Avv. Paola Giaquinta
